



36278-17

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 17/07/2017

MARIASTEFANIA DI TOMASSI

- Presidente -

Ord. n. sez.
2727/2017

ANGELA TARDIO

GIACOMO ROCCHI

RAFFAELLO MAGI

- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.11910/2017

ANTONIO MINCHELLA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GU BARI nei confronti di:

GU TARANTO

con l'ordinanza del 27/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI

sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO

Il P.G. conclude per la competenza del tribunale di Bari.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato RAFFO ANTONIO del foro di TARANTO in difesa della parte civile BRUNO MONICA che conclude per la competenza del tribunale di Taranto.

E' presente l'avvocato PALIERO CARLENRICO del foro di PAVIA in difesa di PATRONI GRIFFI UGO che conclude per la competenza del tribunale di Bari.

E' presente l'avvocato MARCHIANO' LUCIANO del foro di BARI in difesa di PATRONI GRIFFI UGO che conclude per la competenza del tribunale di Bari.

E' presente l'avvocato MORMANDO VITO del foro di BARI in difesa di GIANNELLI GIANVITO che conclude per la competenza del tribunale di Bari.

147

- 1 -

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2015 il GUP del Tribunale di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento iscritto al numero 3412/2014 mod.21, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bari.

1.1. Va premesso che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto aveva esercitato in data 6 dicembre 2014 l'azione penale in riferimento ai seguenti capi di imputazione :

- capo **A** contestato a Patroni Griffi Ugo e Sanseverino Giuseppe. Trattasi di condotta ipotizzata come ricadente nell'area applicativa della fattispecie del falso ideologico per induzione, commesso in concorso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, reato indicato come consumato in Taranto il 29. 9. 2009 e il 9.6.2010 . La condotta risulta descritta, in sintesi, nel modo che segue: il Patroni Griffi, in accordo con il Sanseverino, avrebbe presentato domanda per l'assegnazione di due incarichi di insegnamento presso l'Università degli studi di Bari, sede di Taranto, al solo scopo di dissuadere altri potenziali concorrenti (essendo in possesso di titoli ragguardevoli) dal partecipare alla selezione, con successiva rinuncia. Il Sanseverino, nel presentare la propria domanda di partecipazione, rimasta ferma, indicava - peraltro - titoli ritenuti non pertinenti alle materie di insegnamento oggetto di selezione. La falsa attestazione sarebbe rappresentata dalla *congruenza* dei titoli posseduti dal Sanseverino, cui venivano affidati dal Consiglio di facoltà - nelle due sedute prima indicate, tenutesi in Taranto - l'insegnamento di *Diritto Commerciale Internazionale* e di *Mercato e procedure concorsuali*. Il fatto risulta contestato come commesso al fine di eseguire gli ulteriori reati di cui ai capi B (truffa) e C (abuso di ufficio), posto che in tal modo il Sanseverino si sarebbe potuto giovare dei titoli conseguiti in modo illegittimo in future procedure selettive per l'affidamento di altri incarichi didattici;

- capo **B** contestato a Patroni Griffi Ugo e Sanseverino Giuseppe. Trattasi di condotta ipotizzata come ricadente nella fattispecie della truffa aggravata, correlata all'ottenimento da parte del Sanseverino dei due incarichi di insegnamento di cui al capo A, contestata come commessa in pari data e luogo;

- capo **C** contestato a Bocchini Ermanno, Paolucci Luigi Filippo, Giannelli Gianvito e Sanseverino Giuseppe. Trattasi di condotta rubricata come abuso di ufficio continuato commesso in concorso, contestato come commesso in Bari dal 29.12.2010 al 25.5.2011. In riferimento a tale capo, la condotta ha ad oggetto una *ulteriore* prova selettiva per l'incarico di ricercatore universitario. Si ritengono intenzionalmente violate in tale procedimento amministrativo e da parte dei componenti della commissione giudicatrice (Bocchini, Paolucci e

RM



Giannelli, in concorso con il Sanseverino) , una serie di norme di legge e di regolamento analiticamente riportate nella imputazione, in danno della ulteriore aspirante Bruno Monica;

- capo **D** contestato ai medesimi soggetti di cui al capo C. Trattasi di ulteriore ipotesi falso ideologico per induzione, correlato alla procedura selettiva presa in esame al capo C e contestato come commesso in Bari il 28.4.2011;
- capo **E** contestato al solo Sanseverino Giuseppe. Trattasi di falso ideologico commesso dal privato, funzionalmente collegato alla procedura selettiva di cui al capo C, indicato come commesso in Taranto il 2.7.2010;
- capo **F** contestato a Zaccaria Anna. Trattasi di favoreggiamento personale a vantaggio del Patroni Griffi, commesso in Altamura (BA) il 22.6.2012;
- capo **I** contestato a Lagonigro Giuditta. Trattasi di favoreggiamento personale a vantaggio dei soggetti cui è contestato il capo C, commesso in Altamura (BA) il 19.6.2012;
- capo **L** contestato a Calderazzi Rosa. Trattasi di favoreggiamento personale a vantaggio dei soggetti cui è contestato il capo C, commesso in Altamura (BA) il 19.6.2012.

1.2. Tanto posto, Il GUP del Tribunale di Taranto - in sede di dichiarazione di incompetenza, sollecitata da istanze difensive - ha motivato la decisione nel modo che segue :

- in riferimento al capo A (reato più grave, contestato come commesso in Taranto nelle date del 29 settembre 2009 e del 9 giugno 2010) l'iter amministrativo ha visto la espressione in Bari di un atto interno in data 9 settembre 2009 (il verbale del Consiglio di Dipartimento del 9 settembre 2009) che ha rappresentato il presupposto della aggiudicazione degli incarichi didattici (poi avvenuta in Taranto nelle date indicate in imputazione), trattandosi del parere circa la congruità dei titoli professionali e scientifici del candidato Sanseverino. Conseguenza - per il GUP tarantino - la individuazione di tale atto come momento consumativo del reato, trattandosi del primo atto pubblico ideologicamente falso, con individuazione del giudice competente nel Tribunale di Bari;
- i fatti di reato di cui ai capi C e D risultano consumati in Bari e connessi ai capi A e B ;
- il fatto di reato di cui al capo E risulta materialmente commesso in Taranto ma connesso in via teleologica ai capi C e D ;
- i reati di favoreggiamento risultano commessi in Altamura (Bari).

Da ciò è derivata la trasmissione del fascicolo processuale all'autorità giudiziaria barese, ai sensi degli articoli 12 e 16 cod. proc. pen .

2. In data 27 gennaio 2017 il GUP del Tribunale di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza, motivando nel modo che segue.

Si premette che la tesi della consumazione in Bari del reato di cui al capo A risulta presa già in esame dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (in riferimento ai contenuti della seduta del Consiglio di Dipartimento tenutasi il 9 settembre 2009), con esito di avvenuta archiviazione già nel febbraio del 2014 (e successiva trasmissione alla Procura di Taranto), posto che i contenuti del parere in tal sede espresso - all'unanimità dai ventinove componenti del Consiglio di Dipartimento - non manifestano alcun sintomo di falsità ideologica in rapporto alla valutazione di congruità dei titoli indicati dal Sanseverino per l'insegnamento di Diritto commerciale internazionale [vi è, effettivamente, richiesta di archiviazione, in atti, del 26 febbraio 2014].

Si evidenzia, pertanto, che la successiva formulazione della imputazione da parte della Procura di Taranto individua la consumazione del falso per induzione nella emanazione dell'atto finale del procedimento amministrativo, rappresentato - quanto al capo A - dalle assegnazioni dei due incarichi di docenza, pacificamente avvenute in Taranto nelle date indicate nella imputazione.

Da ciò deriva che la competenza territoriale (estesa al capo B) è da individuarsi in quella del Tribunale di Taranto, dovendo la stessa essere basata sui contenuti della imputazione, salva l'emersione di «macroscopiche» sviste od errori commessi dall'organo titolare del potere di formulare l'accusa (si cita sul tema Sez. I n. 36336 del 2015).

PM

Quanto agli ulteriori capi si osserva che :

- I fatti di reato di cui ai capi C e D, pur se contestati a soggetti in parte diversi (coincide il solo Sanseverino, ~~ade~~) risultano connessi ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a quelli di cui ai capi A-B in virtù della avvenuta contestazione dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (espressamente nell'ambito della contestazione di cui al capo A), atteso che la illegittima assegnazione dei due incarichi di insegnamento - in tal sede considerati - avrebbe consentito al Sanseverino di ottenere il successivo incarico di ricercatore, di cui al capo C. Il GUP barese, evidenzia sul tema l'esistenza di un contrasto interpretativo tra le sezioni semplici di questa Corte di legittimità (non essendovi assoluta identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo) ed aderisce alla tesi che promuove la natura oggettiva del nesso teleologico ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., sì da determinare l'attrazione della competenza presso il giudice del luogo di consumazione del reato più grave (Taranto, in riferimento al capo A) anche per i soggetti cui non risulta contestato nè il capo A nè il capo B;

il capo E risulta commesso in Taranto ed i capi di favoreggiamento (pur commessi in Bari) sarebbero ugualmente attratti per connessione ai precedenti .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio di dover disporre la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte - ai sensi dell'art. 618 cod.proc.pen. - in virtù della esistenza (e permanenza) di un contrasto interpretativo tra le Sezioni semplici circa i caratteri fondanti della connessione cd. teleologica (art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.).

E' noto, infatti, che pure a fronte di una formulazione di tale disposizione - derivante dall'intervento di novellazione operato con il d.l. n. 367 del 1991, nella parte tuttora vigente dopo le modifiche intervenute nel 2001 - che indica la ragione di connessione in termini oggettivi (« se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri »), una consistente linea interpretativa (di recente, tra le decisioni massimate, Sez. 1, n. 5970 del 02/03/2016, Squarcialupi, rv 269181) ritiene necessaria, specie in caso di reati commessi in concorso, la piena coincidenza soggettiva tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. A tale orientamento, venuto in essere anche in ragione della originaria formulazione del testo di legge (sino alla modifica del 1991), che testualmente recitava «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri » si contrappone una diversa linea interpretativa (di recente, tra le decisioni massimate, Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Erhan, rv 257164) secondo cui - proprio in virtù della natura oggettiva del nesso - non è richiesto, per la configurabilità della connessione teleologica, che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, e ciò sia in ipotesi di reati concorsuali che monosoggettivi, dovendosi in ogni caso stabilire la competenza per connessione - quale criterio attributivo originario e autonomo - in modo unitario e con riferimento a quanto previsto, per tutte le ipotesi di cui all'art. 12 - dalle disposizioni di cui agli articoli 15 (competenza per materia) e 16 (competenza per territorio) cod. proc. pen.

RM

1.1 Osserva, inoltre, il Collegio che non appare necessaria una approfondita elaborazione delle ragioni di siffatto contrasto, essendo lo stesso risalente nel tempo ed approdato per ben due volte innanzi all'organo di composizione dei contrasti interpretativi, senza trovare effettiva possibilità di risoluzione.

In una prima occasione la Terza Sezione penale di questa Corte - con ordinanza del 07/04/2011 - rimise la trattazione del ricorso n. 32757 del 2010 alle Sezioni Unite. Tuttavia, pur prendendo atto - già in tale momento - della



esistenza di un «contrasto di giurisprudenza di particolare importanza e delicatezza», segnalato anche dall'Ufficio del Massimario con relazione n. 6 del 21/03/2011, il Primo Presidente (con provvedimento di restituzione del 9 maggio 2011) ebbe ad evidenziare l'assenza, nel caso concreto, di ragioni in fatto tali da determinare una valutazione - preliminare - di sussistenza nel caso concreto del nesso di strumentalità tra le diverse azioni delittuose oggetto di contestazione.

In una seconda occasione, in tempi più recenti, la medesima Sezione ha rimesso la soluzione della *quaestio iuris* alle Sezioni Unite formulando il seguente quesito: «*se ai fini della connessione teleologica, prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. sia o meno richiesta l'identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo*» .

Con sentenza emessa in data 17/07/2014 (n. 42030 del 2014) le Sezioni Unite hanno tuttavia dichiarato la inammissibilità dell'atto di appello ex art. 322-*bis* cod. proc. pen. che, nel procedimento oggetto di trattazione, aveva dato luogo alla emissione del provvedimento del Tribunale di Como (in tema di competenza) a sua volta oggetto di ricorso per cassazione.

Tale decisione ha reso impossibile l'esame della questione interpretativa sottoposta alle Sezioni Unite, trattandosi di statuizione preliminare rispetto all'esame dei contenuti del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione.


RM

Resta, pertanto, irrisolto il contrasto interpretativo su un tema di assoluto rilievo processuale, trattandosi di diverse linee interpretative in tema di individuazione del giudice competente, sicchè l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite appare tuttora necessario.

2. La motivazione della presente ordinanza riguarda, pertanto, essenzialmente l'analisi dei contenuti delle due decisioni emesse dai giudici in conflitto negativo, al fine di evidenziare la concreta rilevanza - o meno - nel conflitto insorto, del tema in diritto sin qui evocato, rappresentato dalla dimensione 'oggettiva' o 'soggettiva' della ipotesi di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2.1 In premessa, sembrerebbe al Collegio corretta la decisione emessa dal GUP del Tribunale di Bari in riferimento alla competenza territoriale relativa ai fatti di reato di cui ai capi A e B della contestazione.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto ha infatti ritenuto di elevare le imputazioni nei confronti di Patroni Griffi Ugo e Sanseverino Giuseppe in riferimento a condotte che hanno determinato l'affidamento al secondo di due incarichi di docenza presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto. L'*iter* amministrativo risulta concluso nelle date del 29



settembre 2009 e 9 giugno 2010, con emissione di due provvedimenti da parte del Consiglio di Facoltà, in sedute tenutesi presso la sede di Taranto.

Da ciò deriva che la contestazione reca una precisa indicazione del luogo di consumazione del più grave reato di cui al capo A, aspetto che è stato ritenuto dirimente, dal GUP del Tribunale di Bari, in modo giuridicamente corretto.

La tesi della consumazione 'anticipata' del reato di falso per induzione in errore, sostenuta dal GUP del Tribunale di Taranto, correlata alla emanazione del parere da parte del Consiglio di Dipartimento (peraltro richiesto per uno solo dei due incarichi affidati, come risulta dai contenuti della richiesta di archiviazione della Procura di Bari del 26.2.2014) parrebbe, invece, erronea in diritto, sia sul piano sostanziale che processuale.

La consumazione del reato (aspetto rilevante ex art. 8, comma 1, cod. proc. pen.) implica - infatti - il perfezionamento della fattispecie astratta anche sotto il profilo della concreta idoneità lesiva dell'atto pubblico reputato, qui ideologicamente, falso (si veda, in caso diverso ma secondo una comune logica, Sez. 5, n. 7615 del 20/09/2016, rv 269473). La consumazione, secondo una efficace sintassi dialettica espressa in dottrina, è il momento in cui «il reato viene al mondo» e, nel caso in esame, è del tutto preferibile la tesi per cui l'espressione di un parere endoprocedimentale non possa concretizzare la consumazione del medesimo, dovendosi verificare la sua ricezione nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo, avente piena rilevanza esterna.

Dunque, sotto tale profilo non sono rilevabili nella prospettazione introdotta dall'accusa «errori macroscopici ed immediatamente percepibili», sicché la competenza va determinata, come da consolidato orientamento, sulla base della prospettazione medesima (Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, rv 246782 e successive conformi, tra cui Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, rv 262143), dovendosi tenere distinta la verifica della competenza (che si realizza nella fase iniziale del processo) da quella sulla effettiva consistenza delle ipotesi di accusa (momento della decisione).

Il reato di cui al capo A - ad avviso del Collegio - è stato, pertanto, correttamente attribuito, nella decisione con cui è stato sollevato il conflitto, alla competenza territoriale del Tribunale di Taranto.

2.2 Assume, pertanto, rilievo decisivo, ai fini della risoluzione del conflitto, la verifica circa la sussistenza di ipotesi di connessione tra il reato di cui al capo A ed i fatti ulteriormente contestati nel medesimo procedimento.

Sul punto, nessun dubbio può sussistere in riferimento alla condotta di truffa di cui al capo B data la perfetta identità degli autori (in tesi) e delle modalità della condotta, sicché sussiste - quantomeno - l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Ai fini dell'eventuale spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, quello che rileva è, però, l'individuazione - quantomeno in via prospettica e di non implausibilità - della connessione tra il capo A ed il 'gruppo' di condotte (tra loro connesse) descritte ai capi C, D ed E (le prime due consumate in Bari).

Ad avviso del Collegio è di certo rilevante l'indicazione contenuta nella imputazione secondo cui il primo reato (quello di cui al capo A) sarebbe stato commesso anche al fine di eseguire i reati di cui ai capi B e C, sostenendosi, in particolare, che il Sanseverino si sarebbe potuto giovare dei titoli così conseguiti per ulteriori incarichi.

Anche in tal caso appare, tuttavia, necessario un apprezzamento «autonomo» della effettiva sussistenza del nesso di strumentalità, ai fini marcatamente processuali che qui interessano e che - pur nel rispetto del criterio che la formulazione e la perimetrazione dell'imputazione è appannaggio del P.m. - va compiuto dal giudice investito della questione.

Il Collegio, pertanto, facendo uso del potere di apprezzamento fattuale di cui all'art. 32 cod. proc. pen., osserva che la prospettazione di un nesso teleologico rilevante anche sotto il profilo della connessione non è implausibile.

La strumentalità tra le distinte condotte appare sostenuta - in concreto - dall'assunto che il Sanseverino avrebbe effettivamente fatto uso del titolo costituito da uno degli incarichi didattici di cui al capo A nell'ambito della successiva procedura selettiva di cui al capo C (bando per il posto di ricercatore).

RM

E, al di là della formulazione letterale dei capi d'imputazione, risulta contestato anche in fatto che nell'ambito della produzione operata a fini di ottenimento dell'incarico di ricercatore (capo C) il Sanseverino ha prodotto proprio il verbale del Consiglio di Facoltà di Economia di Taranto con cui era stato a lui attribuito l'insegnamento a contratto di Diritto Commerciale Internazionale (uno degli incarichi di cui al capo A), come da verbale del 17 febbraio 2010 relativo alla procedura di selezione di cui al capo C della contestazione. Né i difensori, interpellati nell'udienza camerale sullo specifico punto, hanno manifestato alcuna incertezza sulla comprensibilità di tale riferimento, dagli stessi, anzi, specificamente richiamato a spiegazione della connessione.

Ciò determina, a parere del Collegio, la effettiva rilevanza del quesito interpretativo in diritto da cui si è partiti, atteso che : a) la prospettata esistenza di un nesso di strumentalità tra i fatti di reato non può essere esclusa *a priori*; b) i reati di cui ai capi A e C sono contestati a soggetti, almeno in parte, diversi e la competenza territoriale - ove non si realizzi l'applicazione della previsione di legge di cui all'art. 12, comma, 1 lett. c), cod. proc. pen., - si radicherebbe in luoghi tra loro diversi.

3. L'aspetto evidenziato al paragrafo 2 comporta, in ogni caso, la necessaria rimessione della decisione alle Sezioni Unite, per le ragioni già esposte, nulla rilevando l'assenza di ulteriori ragioni di connessione, in particolare per quanto riguarda i fatti di reato (favoreggiamento personale) di cui ai capi F, I, L. Sembrerebbe evidente, sul punto, che il delitto di favoreggiamento personale, implicando una condotta finalizzata alla protezione dell'autore di un precedente reato non rientra nè nel perimetro del nesso strumentale sotto il profilo finalistico nè in quello dell'occultamento, dovendosi intendere tale secondo concetto in termini di attività diretta a disperdere le tracce materiali del reato già commesso.

La decisione sul conflitto, tuttavia, dipende dalla soluzione del quesito principale in tema di connessione teleologica tra i fatti di reato di cui ai capi A (nonchè B) e C (nonchè D ed E) e non pare, allo stato, frazionabile.


P.Q.M.

Visto l'art. 618 cod. proc. pen., rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 17 luglio 2017

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

MariaStefania Di Tomassi

